

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968

(82<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERMANI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 28 luglio 1967, numero 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » **(2514)** (*D'iniziativa del senatore Coppo*) (**Discussione ed approvazione**):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1008, 1009, 1013
ANGELINI . . . . .	1012
BITOSSÌ . . . . .	1009, 1011, 1012
BOCCASSI . . . . .	1011
BRAMBILLA . . . . .	1009
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	1009, 1011, 1012, 1013
CELASCO, relatore . . . . .	1008, 1009, 1010
COPPI . . . . .	1013
COPPO . . . . .	1009, 1010, 1011
DI PRISCO . . . . .	1009, 1012
MACAGGI . . . . .	1012
ROTTA . . . . .	1010
VARALDO . . . . .	1011
ZANE . . . . .	1009, 1010, 1011

« Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » **(2564)** (*Di iniziativa dei deputati Darida ed altri*)

(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1013, 1015
BERA . . . . .	1014, 1015
BRAMBILLA . . . . .	1014
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	1013, 1015
MACAGGI, relatore . . . . .	1014
PEZZINI . . . . .	1014
VARALDO . . . . .	1014

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Coppi, Coppo, Di Prisco, Gatto Simone, Macaggi, Pezzini, Rotta, Saxl, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

**V A L S E C C H I**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Coppo: « Modifiche alla legge 28 luglio 1967, numero 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (2514)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Coppo: « Modifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Ai fini dell'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 28 luglio 1967, numero 669, nei confronti delle sorelle degli iscritti, si prescinde dai limiti di età fissati dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, purchè esse risultino conviventi e a carico dell'iscritto.

Informo che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non opporsi, per quanto di sua competenza, all'ulteriore corso del disegno di legge.

C E L A S C O , *relatore*. Approvando, non molti mesi or sono, la legge per l'assicurazione contro le malattie a favore dei sacerdoti cattolici e dei ministri delle altre confessioni religiose, era stata prevista anche l'assistenza ai familiari a carico, nei limiti fissati dalle norme generali che regolano la concessione degli assegni familiari. Limitando, però, le prestazioni solo ai genitori anziani o inabili ed ai fratelli o sorelle sino ai diciotto anni di età, rimanevano escluse dal beneficio soprattutto le sorelle che vivono a carico del sacerdote, dedicandosi alle

cure domestiche. Si tratta, ovviamente, di sorelle nubili, che seguono il sacerdote, « partecipano — come rileva il presentatore — nei limiti delle proprie condizioni, a quella vita di rinunce e di sacrificio », e non esplicano altra attività. Non si può, pertanto, per i più semplici motivi di giustizia, ignorarle ed escluderle dalla copertura assicurativa contro le malattie.

Il presente provvedimento, inteso a sanare questa lacuna, evidenziandosi fin dai primi mesi dell'applicazione della legge per l'estensione dell'assistenza di malattia al clero, viene opportunamente a perfezionare la legge stessa.

Per quel che riguarda l'entità dei beneficiari, pur non potendosi conoscerne preventivamente il numero, la si può ritenere certamente contenuta entro limiti ridotti. D'altra parte, da informazioni assunte presso lo INAM, risulta che i familiari a carico, attualmente beneficiari dell'assistenza, sono pochissimi, assai meno degli oltre cinquemila preventivati in occasione dell'approvazione della legge n. 669. Si può ritenere pertanto che l'incidenza del presente provvedimento sarà minima, trattandosi, come si è detto, di poche unità, che in massima parte sono già preventivate.

In ogni caso, se eventualmente la spesa globale dovesse risultare maggiorata, saranno i sacerdoti stessi a congruare le eventuali eccedenze.

Infatti la legge n. 669 — articolo 6, comma terzo — prevede espressamente che « nel corso del primo quinquennio di applicazione, qualora si verificano variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo (annuo a carico di ciascuno sacerdote — attualmente fissato in lire 30 mila) potrà essere modificata con decreto... » eccetera.

La Commissione finanze e tesoro ha comunicato il proprio parere favorevole, non comportando appunto il provvedimento alcun nuovo onere.

Per concludere, il relatore è senz'altro favorevole, perchè il disegno di legge in esame perfeziona doverosamente la legge n. 669, ed auspica la pronta approvazione da parte della Commissione.

B R A M B I L L A . Desidererei sapere a carico di chi è l'onere conseguente all'applicazione del provvedimento.

C E L A S C O , *relatore*. Ho già detto che approvando la legge n. 669 preventivamente circa cinquemila familiari a carico. D'altra parte l'articolo 6 della stessa legge prevede che nel corso del primo quinquennio di applicazione, qualora si verificano variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo a carico di ciascun sacerdote, che adesso è di 30 mila lire annue, potrà essere modificata con decreto presidenziale su proposta del Ministro competente. Con tutta probabilità, quindi, anche le sorelle rientreranno nel numero di familiari preventivato; se ciò non dovesse accadere, gli stessi sacerdoti e i ministri di altri culti saranno chiamati a pagare le differenze.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, ai fini di una migliore interpretazione formale, propone di modificare l'articolo unico nel modo seguente:

« Attesa la particolarità della situazione familiare dei soggetti di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 669, l'assistenza sanitaria prevista dalla legge stessa spetta, in deroga all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, anche alle sorelle conviventi e a carico degli iscritti indipendentemente da qualsiasi limite di età ».

Z A N E . Perchè fare iniziare un articolo di legge con le parole « attesa la particolarità »?

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. So bene che non si tratta di una bella locuzione, ma è più chiara.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe allora eliminare le parole in questione ed iniziare l'articolo unico con le altre: « L'assistenza sanitaria prevista dalla legge 28 luglio 1967, spetta ... », continuando con il testo proposto dal rappresentante del Governo.

C O P P O . Non ho alcuna difficoltà ad accettare la modifica formale proposta dall'onorevole sottosegretario Calvi, perchè la unica preoccupazione del proponente era quella di far fruire dell'assistenza sanitaria le sorelle dei sacerdoti anche se abbiano superato il diciottesimo anno di età.

B I T O S S I . In linea di principio non siamo contrari a dare l'assistenza sanitaria nè ai sacerdoti nè alle persone a loro carico, anche perchè noi sosteniamo la necessità di giungere il più presto possibile all'assistenza sanitaria nazionale per tutti i cittadini, fra i quali evidentemente rientrano sia i sacerdoti, sia i loro familiari.

La nostra unica preoccupazione è di non creare una situazione di privilegio in favore di un gruppo di cittadini. Nel caso si dovesse entrare nell'ordine di idee di allargare le attuali norme in materia di assistenza sanitaria, ciò dovrebbe valere per tutti, sì da non creare ripercussioni negative fra coloro che non dovessero essere compresi nel provvedimento.

Nello stesso tempo l'onere di questo ampliamento d'assistenza non dovrebbe ricadere sull'INAM: se prevediamo dei benefici senza il corrispondente finanziamento, non facciamo altro che allargare sempre più la falla dei bilanci degli enti assicuratori contro le malattie.

Io quindi vorrei essere rassicurato che se le attuali contribuzioni non sono sufficienti a coprire la spesa derivante dal disegno di legge, il Ministro del lavoro promuoverà immediatamente il decreto per aumentare i contributi, affinchè l'eventuale *deficit* non ricada sulle spalle della generalità dei lavoratori.

D I P R I S C O . Le argomentazioni svolte dal collega Bitossi mi trovano consenziente.

Il problema esiste anche per altre categorie. Vi sono situazioni di fatto che abbiamo più volte denunciato presso le sedi provinciali dell'INPS, ma che questo Istituto non riconosce. Io so, ad esempio, di dipendenti statali i quali, avendo la moglie maestra e i figli piccoli, tengono in casa una sorel-

la che provvede all'andamento domestico. L'Istituto della previdenza sociale non riconosce il diritto all'assistenza per questa parente che svolge lo stesso lavoro di una domestica. Ad un certo momento, queste anomalie vanno eliminate!

Sul disegno di legge siamo, in via di principio, d'accordo. Però vorrei rivolgere una raccomandazione al rappresentante del Governo, e cioè che la deroga prevista dal disegno di legge in esame sia estesa anche ad altri casi analoghi.

**R O T T A .** La legge concernente l'assistenza per il clero è quanto mai interessante, poichè pone il principio che gli interessati, a loro richiesta, possono ottenere dallo INAM di essere affidati ad un altro ente, il quale diventa così un ente delegato per l'assistenza sanitaria. Il vantaggio di questo principio di assistenza delegata si manifesta anche con il fatto che, dovendosi modificare l'ampiezza dell'assistenza medesima, non vi è bisogno di ricorrere ad un finanziamento pubblico, nel senso che il finanziamento avviene automaticamente attraverso un aumento delle quote degli stessi assicurati.

Io sono d'accordo, quindi, in linea di massima sull'estensione dell'assistenza sanitaria alle sorelle nubili conviventi con il sacerdote. Però vorrei prospettare l'ipotesi che la sorella convivente con il sacerdote e a carico di questi sia vedova e non nubile. Anche la sorella vedova dovrebbe essere inclusa nella norma, posto che, naturalmente, non abbia altre forme di assistenza.

**C E L A S C O , relatore.** Io ho detto che « normalmente » si tratta di sorelle nubili.

**R O T T A .** L'esposizione del relatore mi aveva fatto dubitare che ci si volesse riferire solo alle sorelle nubili e non, genericamente, alle sorelle a carico del sacerdote.

Non avrei altro da aggiungere, in quanto circa l'onere mi sono già espresso in precedenza.

**C O P P O .** Desidero far osservare al collega Bitossi che il disegno di legge da me

proposto affronta solo un particolare aspetto dell'assistenza al clero e ai ministri di culto, cioè l'assistenza ai familiari. Nel caso del sacerdote di culto cattolico, poichè per la determinazione dei familiari a carico si applicano le disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari, evidentemente può trattarsi solo dei genitori e dei fratelli e sorelle minori. Con il disegno di legge in esame si tende al superamento dei limiti di età, per estendere l'assistenza anche alle sorelle di maggiore età, che accudiscono ai sacerdoti stessi.

È stato posto il problema di casi simili. Se la persona addetta ai servizi domestici non è un familiare, dovrà seguire tutt'altra sorte, cioè dovrà essere assicurata in proprio sia per quanto riguarda le malattie, sia ai fini della pensione. Qui invece si considera il familiare convivente e a carico, cioè la sorella, soltanto agli effetti dell'assistenza contro le malattie.

Circa il costo di questa estensione, che ritengo interesserà poche unità, la garanzia sta nel fatto che ove fossero insufficienti le disponibilità derivanti dai contributi oggi in vigore, tali contributi saranno ragguagliati, mediante decreto del Presidente della Repubblica.

**Z A N E .** Poichè dal proponente si è accennato ad un decreto previsto dalla legge originaria, per la determinazione dei contributi a carico dei sacerdoti, vorrei chiedere se c'è un limite di tempo per l'emana-  
zione del decreto stesso.

**C E L A S C O , relatore.** L'articolo 6, terzo comma, della legge n. 669 recita: « Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, qualora si verificino variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo di cui alla lettera a) (fissato allora in 30 mila lire) potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro, eccetera... »

**Z A N E .** Allora, poichè la legge è del 1967, la delega ha valore fino al 1972. Scaduto il 1972, ci vorrà un'altra delega.

V A R A L D O . A me pare che l'osservazione del senatore Zane non ci debba preoccupare. Se vi sarà un aumento della spesa per l'estensione prevista dal disegno di legge, lo si avrà entro il quinquennio. Dopo il primo quinquennio, se vi sarà un aumento, sarà per altre ragioni, cioè indipendentemente dall'introduzione del diritto all'assistenza a favore delle sorelle conviventi con i sacerdoti.

Z A N E . D'accordo.

B I T O S S I . Vorrei che valutaste la situazione. Non volete che si parli di privilegi, però di fatto qui si crea un privilegio.

C O P P O . Ma quale privilegio? I sacerdoti cattolici non possono avere moglie e figli.

B I T O S S I . Il collega Coppo ha ricordato poc'anzi che non si tratta solo dei sacerdoti del culto cattolico, ma anche dei ministri di altri culti, che hanno la possibilità di ammogliarsi e quindi di avere figli. Ora, questi ultimi, oltre ad avere il diritto agli assegni familiari per la moglie ed i figli, lo avranno anche per le sorelle di qualsiasi età.

C O P P O . Ma qui si tratta di assistenza contro le malattie, non di assegni familiari.

B O C C A S S I . Devono avere anche gli assegni familiari, per avere l'assistenza contro le malattie. Per esempio, per un figlio che superi l'età di 18 anni e che non sia invalido, non è prevista l'assistenza sanitaria in quanto il padre non percepisce per lui gli assegni familiari. Qui si tratta appunto di una deroga alle norme relative agli assegni familiari.

Z A N E . Nel titolo del disegno di legge si parla di assicurazione contro le malattie.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche nel-

l'articolo è detto: « Ai fini dell'assistenza sanitaria di malattia... ».

B O C C A S S I . Intanto, se queste persone volessero pagare loro i contributi, dovrebbero pagarli come per le domestiche.

V A R A L D O . Non glielo consentirebbero.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La sorella non può essere considerata come una lavoratrice domestica ai fini assicurativi.

B I T O S S I . Ma la legge non stabilisce se vi debba essere o no un grado di parentela per avere il diritto all'assistenza.

Se la sorella che lavora e che in pratica svolge le funzioni di donna di servizio del fratello non ha diritto all'assistenza sanitaria, in tal caso le vengono pagati i contributi come domestica. Ciò vale, naturalmente, anche per la pensione.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi sembra che la discussione stia andando oltre i limiti della corretta impostazione data dal senatore Bitossi nel suo primo intervento. È stato detto che nella fattispecie si tratta di un caso anomalo: quello del sacerdote che prende con sé per le cure domestiche una propria sorella (è lo stesso Codice di diritto canonico a volere per ragioni evidenti che tale persona sia una parente o una donna giunta a una certa età). Un caso anomalo, perchè i sacerdoti di culto cattolico — e sono la stragrande maggioranza — non possono prendere moglie. La deroga che si stabilisce, pertanto, riguarda: 1) l'abolizione del limite di età dei 18 anni; 2) l'erogazione dell'assistenza sanitaria al di fuori del campo degli assegni familiari.

Mi era parso di capire, dunque, che il senatore Bitossi non si opponesse alla sostanza del disegno di legge, ma che intendesse soltanto avere alcuni chiarimenti. Ora mi accorgo, però, che la discussione è dila-

gata, quasi che stessimo concedendo privilegi di chi sa quale portata.

D I P R I S C O . Le ragioni per le quali è stato presentato il disegno di legge sono state illustrate sufficientemente dal relatore e nella relazione che accompagna il provvedimento. Rimane, però, l'inconveniente che la norma stabilita dal disegno di legge non può essere estesa ad altre persone in situazione analoga. Posso citare il caso del capostazione di Legnago con moglie e tre figli, una sorella del quale svolge i lavori di casa ed è quindi collaboratrice alla stessa stregua della sorella del parroco di campagna. Orbene, a questa non viene riconosciuta alcuna assistenza e le viene anche negato il rapporto di domestica!

A N G E L I N I . Non è la stessa cosa evidentemente.

D I P R I S C O . Che differenza c'è?

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per questo, posso ricordare che in Francia venivano concessi gli assegni familiari anche per la figlia maggiore che rimaneva in casa ad assistere la sorella minore. Si tratta, evidentemente, di estensioni che è possibile riconoscere purchè vi siano i fondi a disposizione. Il caso citato dal senatore Di Prisco è indubbiamente degno di nota, ma quanti casi pietosi ci sono! Rimane il fatto, però, che il disegno di legge regola una situazione del tutto singolare, in quanto il sacerdote si trova nella condizione di non poter avere una moglie.

D I P R I S C O . Poichè credo che in Italia le situazioni del tipo da me lamentato non superino alcune migliaia, mi sembra che la Commissione possa esprimere la volontà che il Governo predisponga gli strumenti affinché tutte queste anomalie possano essere finalmente superate. Il mio voto è pertanto subordinato alla risposta che riceverò dall'onorevole Sottosegretario.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Purtroppo non posso dare alcuna risposta.

B I T O S S I . Ho già detto che il nostro gruppo non ha assolutamente una disposizione negativa a concedere l'assistenza sanitaria di malattia alle sorelle dei sacerdoti, con questi conviventi, per il semplice fatto che da tempo noi ci battiamo per il servizio sanitario nazionale. Dirò di più: siamo ben disposti a concedere la stessa assistenza anche alle sorelle che eventualmente nella casa del sacerdote non svolgessero alcun lavoro, giacchè è evidente che, nell'ipotesi che questi abbia più sorelle, soltanto una svolge in pratica le funzioni di collaboratrice.

Ciò premesso, rimane il quesito se è giusto che i sacerdoti debbano essere posti in una situazione di particolarità rispetto a tutti gli altri cittadini italiani. A me sembra di no. Comunque — ed è questa l'interpretazione esatta che si deve dare al nostro intervento —, poichè non vorremmo in questa occasione venir meno ad una linea di principio che da tempo chiediamo venga adottata per tutti i cittadini, voteremo a favore del disegno di legge, auspicando che la Commissione e il Ministero del lavoro vogliano cercare, in base alla situazione determinata dal presente provvedimento, di estendere le stesse agevolazioni stabilite oggi per i sacerdoti a tutti i cittadini italiani. Spero che l'onorevole Sottosegretario e tutti i membri della Commissione comprendano la nostra posizione e che tutti insieme possiamo risolvere definitivamente il problema che tanto ci preoccupa.

M A C A G G I . Anch'io vedo la questione sotto la visuale di un futuro allargamento dell'assistenza sanitaria. D'altra parte, se vogliamo considerare la sorella del sacerdote quasi come una prestatrice d'opera, dovremmo limitare l'assistenza ad essa soltanto. Mi chiedo inoltre se, considerata sotto tale veste, la stessa non dovrebbe essere assicurata, oltre che contro le malattie, anche contro gli infortuni...

A N G E L I N I . Contro gli infortuni non sono assicurate neppure le domestiche.

M A C A G G I . Comunque io ho voluto porre la questione.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Di Prisco ha subordinato il suo voto ad una dichiarazione del Governo.

**C A L V I ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Posso soltanto ricordare che il Governo ha in programma di giungere al servizio sanitario nazionale, conformemente agli impegni assunti con il piano di sviluppo. Se nel frattempo casi analoghi a quello in esame potranno essere presi in considerazione, certamente il Governo non mancherà di farlo.

**C O P P I .** Il senatore Rotta ed io voteremo a favore del disegno di legge di cui condividiamo la motivazione e le finalità. Soprattutto, però, noi siamo molto soddisfatti perchè viene ancora mantenuta all'INAM la possibilità di delegare ad altre Casse mutue l'erogazione dell'assistenza.

Se ciò vuol dire che è in corso un ripensamento da parte del Governo sul progetto di assorbimento di tutte le Casse mutue, la cosa non può che riempirci di gioia.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico, per il quale propongo la seguente formulazione:

« L'assistenza sanitaria di malattia prevista dalla legge 28 luglio 1967, n. 669, spetta, in deroga all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, anche alle sorelle conviventi e a carico degli iscritti, indipendentemente da qualsiasi limite di età ».

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Darrida ed altri: « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia » (2564) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Dari-

da, Barbi, Palleschi e Loreti: « Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che in una precedente seduta la Commissione, preso atto che sul disegno di legge era stato espresso parere contrario da parte della Commissione finanze e tesoro, aveva sospeso la discussione del provvedimento, invitando il Governo a fornire chiarimenti sulle possibilità di copertura del medesimo.

**C A L V I ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non può che confermare il proprio avviso favorevole già espresso alla Camera.

Faccio tuttavia presente che tale avviso non può interferire con l'ostacolo procedurale del parere negativo espresso dalla 5ª Commissione. Non so se è il caso che io legga alcune contestazioni dei nostri uffici in merito alle considerazioni svolte dalla Commissione finanze e tesoro.

**P R E S I D E N T E .** Per memoria dei colleghi, do di nuovo lettura del parere inviato, in data 12 aprile 1967, dalla 5ª Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2564, osserva quanto segue.

Il provvedimento comporterebbe un maggior onere complessivo di 2 miliardi e 400 milioni di lire per il primo anno e di 1 miliardo e 400 milioni per l'anno seguente, con un decremento progressivo della spesa.

A tale maggiore onere non è peraltro possibile far fronte con le disponibilità degli istituti assicuratori, già oggi insufficienti alle presenti necessità. Nè — per la parte di competenza dello Stato e delle Aziende autonome — è possibile fronteggiare l'onere con il riferimento al provvedimento di variazione al bilancio dello Stato per il 1967: tale provvedimento, infatti, non reca alcuna indicazione al riguardo.

Quanto sopra premesso, la Commissione finanze e tesoro non può che esprimere, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento ».

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

82ª SEDUTA (10 gennaio 1968)

Ora, in considerazione dell'avviso favorevole del Governo, bisognerà intervenire presso la Commissione finanze e tesoro perchè modifichi eventualmente il parere già espresso. Nel frattempo, penso che potremo andare avanti nell'esame e nella votazione degli articoli fino al quinto, per poi rinviare in attesa di un nuovo parere della 5ª Commissione.

**P E Z Z I N I .** Vorrei richiamarmi al resoconto sommario della nostra seduta del 13 dicembre, nel quale si legge:

« Il relatore, senatore Macaggi, illustra il disegno di legge...; fa presente che, a proposito della copertura finanziaria, è pervenuto un parere contrario della Commissione finanze e tesoro... . Pertanto, pur dichiarandosi convinto dell'opportunità del disegno di legge, propone un breve rinvio della discussione... . Si svolge quindi un breve dibattito di carattere procedurale, al quale prendono parte i senatori Angelini, Zane, Pezzini, eccetera. Infine, dopo che il sottosegretario Di Nardo ha fatto presente di essere venuto a conoscenza del parere della 5ª Commissione nella mattinata odierna, la Commissione, accogliendo una proposta dei senatori Angelini e Zane, delibera di rinviare la discussione del disegno di legge e rivolge invito al Governo a fornire chiarimenti sulle possibilità di copertura ».

Ora, poichè il Sottosegretario ci dice che vi sarebbero delle considerazioni degli uffici del Ministero sui rilievi della 5ª Commissione, vorrei pregarlo di comunicarcele.

**V A R A L D O .** Io sono del parere che possiamo senz'altro ascoltare le osservazioni del Governo sul parere della 5ª Commissione. Però per noi valgono i rilievi della Commissione finanze e tesoro agli effetti di un proseguimento della discussione in sede deliberante. Non vedo l'opportunità di approvare gli articoli del disegno di legge in attesa di una eventuale modifica del parere contrario della 5ª Commissione. Infatti, se il parere rimarrà negativo, non potremo proseguire la discussione in sede deliberante; e sappiamo che l'esame del disegno di legge in Assemblea potrebbe avvenire difficilmente. Se invece dovesse pervenirci un

nuovo parere favorevole, avremmo tutto il tempo per approvare gli articoli del provvedimento.

**B R A M B I L L A .** Desidero soltanto aggiungere a quanto ricordato dal collega Pezzini che l'impegno preso nel corso della precedente seduta era stato anche quello di precisare le possibilità di intervento da parte dell'INAIL. Pregherei pertanto il relatore di riferirci in proposito.

**M A C A G G I , relatore.** Vorrei anche io richiamarmi alla discussione avvenuta in precedenza. Ricordo che, a conclusione della mia relazione, aveva fatto notare che nel dibattito svoltosi alla Camera e conclusosi con l'approvazione del disegno di legge vi erano stati degli accenni agli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento, ma tali accenni non avevano poi trovato corrispondenza nei rilievi fatti dalla Commissione finanze e tesoro del Senato. A parte la questione delle possibilità d'intervento dell'INAIL (su cui non ho elementi sufficienti per pronunciarmi), dato che il disegno di legge era passato alla Camera senza rilievi riguardo alla copertura, avevo richiamato l'attenzione della Commissione sulla necessità di accertare quale sarà effettivamente l'onere derivante dall'approvazione del provvedimento, anche in riferimento all'intervento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Si tratta di un'indagine che personalmente non credo di dover fare e che peraltro avevamo affidato al rappresentante del Governo.

Per quanto riguarda poi la proposta del Presidente, sono anche io un po' perplesso. Credo che convenga soprassedere all'approvazione degli articoli per concretare le indagini che erano state richieste e che ritengo essenziali al fine di un eventuale proseguimento dell'esame in sede deliberante.

**B E R A .** Credo che sia facile conoscere l'entità della spesa, in quanto si sa perfettamente quanti sono gli aventi diritto. Nella relazione della XIII Commissione della Camera sulla proposta di legge vi è un elen-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)82<sup>a</sup> SEDUTA (10 gennaio 1968)

co numerico degli invalidi beneficiari dell'assegno integrativo mensile secondo la percentuale d'invalidità. Nella stessa relazione si fa anche presente che vi è stato un tasso di decremento numerico di circa l'8-10 per cento negli ultimi due anni; molti lavoratori vengono a mancare sia per l'età, sia per le condizioni fisiche menomate, sia anche per l'esiguità degli assegni, che costringono questi poveri diavoli alla fame! Ora, non riesco a comprendere perchè mai ci voglia tanto tempo per stabilire l'entità dell'onere che deriverebbe dall'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Ascoltiamo il rappresentante del Governo.

**C A L V I ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Leggerò le considerazioni svolte dai nostri Uffici.

In merito al problema del finanziamento degli oneri relativi ai miglioramenti previsti dal provvedimento in oggetto si fa presente quanto segue:

1) il provvedimento non comporta un maggiore onere complessivo di lire 2 miliardi e 400 milioni annui, bensì di lire 1 miliardo e 400 milioni.

Tale onere è destinato ad un decremento progressivo nel tempo in quanto trattasi di beneficiari in età molto avanzata;

2) i beneficiari della proposta di legge nel settore industria (sia titolari di rendita vitalizia che liquidati in capitale) sono n. 2992. A tale numero vanno aggiunti i titolari con inabilità dal 50 al 59 per cento liquidati in capitale, prima esclusi dall'assegno e che con la proposta ne vengono a beneficiare. Tale numero non si conosce in quanto l'INAIL con costoro non ha avuto rapporti. Si ritiene, però, che il numero stesso non debba essere eccessivo;

3) i beneficiari della proposta nel settore agricoltura (sia titolari di rendita vitalizia che liquidati in capitale) sono 2.926.

Anche a questo numero vanno aggiunti gli inabili dal 50 al 59 per cento il cui numero non si conosce;

4) i beneficiari della proposta — ex austro ungarici — il cui onere è a totale carico

del Tesoro sono soltanto 61 persone più 26 superstiti. L'onere, per costoro, attualmente iscritto nel bilancio del Tesoro per il pagamento delle 87 rendite è di lire 25 milioni (che, risulta, non vengono nemmeno tutti spesi). Pertanto gli oneri conseguenti alla proposta Darida nei confronti degli ex austro-ungarici non dovrebbe superare i dieci milioni annui, con decremento nel tempo a causa dell'età avanzatissima di costoro;

5) per quanto concerne gli oneri ricadenti sull'INAIL, alla loro copertura si farà fronte, temporaneamente, e, comunque, fino a quando non verrà enunciata una nuova tariffa dei premi, con un'addizionale sui premi stessi (così come avviene già per la copertura degli oneri conseguenti ai miglioramenti apportati dal testo unico infortuni).

È evidente che l'addizionale stessa in conseguenza del miliardo e 400 milioni della proposta Darida non verrebbe a subire una lievitazione sostanziale.

**P R E S I D E N T E .** Faremo avere alla 5<sup>a</sup> Commissione queste osservazioni del Governo.

**B E R A .** Vi si potrebbe aggiungere la tabella contenuta nella relazione della Commissione lavoro della Camera (che reca i dati forniti dall'ANMIL), dalla quale risultano anche essere 713 i beneficiari dell'assegno con invalidità dal 50 al 59 per cento, numero che, secondo quanto riferito dal Sottosegretario, non sarebbe noto al Governo.

**P R E S I D E N T E .** Farò avere al più presto questi elementi alla 5<sup>a</sup> Commissione per un'eventuale modifica del parere già espresso.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari